Allegato **"A"** al n.3180/2000 di repertorio

Statuto

Articolo 1 - Costituzione

È costituita una Fondazione denominata "SORELLA NATURA e AMICI DEL CREATO", con sede legale in Assisi, Piazza del Comune 27.

Il presente Statuto modifica il precedente in vigore senza modificare la Persona Giuridica della Fondazione, le Sue Finalità e Scopi.

La Fondazione opera in Italia e all'estero; avrà in Italia Delegazioni Regionali e sedi operative, come pure all'Estero, secondo modalità individuate nel Regolamento Generale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, quali: interventi, servizi, campagne ed azioni di educazione ambientale, tutte finalizzate alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

La Fondazione opera:

- ispirandosi al messaggio di San Francesco d'Assisi, per

lo sviluppo della cultura e dell'educazione ambientale e per la Custodia del Creato.

- sviluppando azioni di formazione dei cittadini, della classe dirigente italiana ed internazionale, di docenti e studenti italiani e stranieri, sui temi della cultura e dell'educazione ambientale e sui temi dell'economia solidale e dello sviluppo sostenibile, alla luce dell'Enciclica Laudato Si', delle linee guida elaborate dai competenti ministeri italiani, dall'U.E. dagli organismi internazionali e dalla più avanzata ricerca scientifica e tecnologica.
- favorendo il confronto e la ricerca, valorizzando e rispettando le diversità di cultura, religione, etnia e popolo, ai fine trovare linee di azione comuni.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni;
- deliberare, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a termine; 1'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- Amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, ovvero amministrare o gestire le somme provenienti da tale gestione;
- Stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;
- Promuovere e/o partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- Costituire, ovvero partecipare, società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- Promuovere ed organizzare: corsi e master di istruzione superiore, seminari; corsi di formazione e di orientamento professionale, anche finalizzati all'individuazione di professionalità innovative in campo ambientale e all'occupazione; manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fonda-

zione, e il pubblico;

- Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività editoriale sotto qualsiasi forma e promozione oggettistica e nel settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 3 - Rapporti istituzionali o culturali

Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità alle leggi vigenti, la Fondazione potrà agire con spirito di collaborazione e di solidarietà con altre istituzioni.

Per l'esplicazione delle proprie attività la Fondazione potrà stipulare convenzioni con Istituti, Enti, Organismi pubblici e privati.

Nell'ambito della piena autonomia delle proprie attività la Fondazione, per la realizzazione delle proprie finalità, potrà anche stabilire rapporti con organismi ed istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali. La Fondazione può anche, altresì, pervenire ad accordi con le Università.

Articolo 4 - Rapporti con la comunità generale

La Fondazione potrà collaborare a piani culturali, progetti nazionali, europei ed internazionale con altri Enti, Università Fondazioni, Associazioni e Circoli, italiani ed esteri. La Fondazione potrà istituire delegazioni e/o rappresentanza nel

territorio italiano e in Stai esteri - in tal caso secondo la legislazione degli Stati. Il Regolamento Generale definisce le modalità di istituzione e funzionamento delle delegazioni.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

-dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci;

-dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

-dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell' Assemblea dei Soci, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

-da contributi attribuiti al patrimonio da Organizzazioni Internazionali, dall'Unione Europea, dagli Stati, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle quote annuali dei Soci;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle
- attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di do-

tazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti da Organismi Internazionali, dall'Unione Europea, dagli Stati, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi dai Soci, dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l' 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'Assemblea dei Soci approva entro il 30 Aprile di ogni anno, o, qualora ritenuto opportuno, entro il 30 Giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. E' vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I Soci della Fondazione, sia persone fisiche che giuridiche, si dividono in:

- Sostenitori

- Ordinari.

Articolo 9 - Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione nonché tutte le persone fisiche, singole o associate, giuridiche, pubbliche o private, gli enti, che contribuiscano al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, chiamate a far parte della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall' Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 13 dei presente Statuto e che presentino, unitamente al curriculum vitae, un'autocertificazione, ai sensi di legge sull'autocertificazione, sulla Loro posizione nel casellario giudiziario e nei carichi pendenti. Permangono tali adempiendo agli obblighi sociali ed al versamento delle quote annuali.

Articolo 10 - Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari tutti i cittadini italiani, europei ed esteri, le persone giuridiche, che chiedano l'iscrizione alla Fondazione, dichiarando di condividerne i principi ispiratori, lo Statuto ed i Regolamenti; presentando, unitamente alla domanda di iscrizione ed al *curriculum vitae*, un'autocertificazione ai sensi di legge sulla loro posizione nel casellario giudiziario e nei carichi pendenti.

L'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione della domanda di iscrizione dovrà avvenire oppure essere rigettata entro 30 giorni dalla presentazione;l'Organo di amministrazio-

ne deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione utile.

All’accettazione della domanda d’iscrizione da parte del Consiglio d’Amministrazione verrà versata la quota annuale d’iscrizione, che perfezionerà l’iscrizione e darà diritto alla qualifica di Socio Ordinario.

Il Consiglio d’Amministrazione stabilisce annualmente la quota annua associativa per i soci Sostenitori ed Ordinari, persone fisiche e persone giuridiche

Articolo 11 - Albi -

La Fondazione può istituire, con delibera del Consiglio di amministrazione:

- L’Albo degli Amici del Creato, al quale possono aderire, senza obblighi sociali ma collaborando volontariamente alla attività della Fondazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale, donne ed uomini di ogni etnia e cultura che dichiarino di condividere le finalità della Fondazione.
- L’’Albo del Raggruppamento Nazionale delle Guardie Ambientali Volontarie Custodi de Creato, cui possono aderire, senza

obblighi sociali ma collaborando volontariamente alla attività della Fondazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale, tutti coloro i quali abbiano frequentato l'apposito Corso Base e superato il test finale.

Articolo 12 Esclusione, decadenza e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza, previo parere e/o segnalazione del Collegio dei Probiviri, l'esclusione dei Soci, Sostenitori, Ordinari per grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- falsa dichiarazione di autocertificazione di cui ai precedenti art. 09 e 10;
- rinvii a giudizio e/o condanne penali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

Senza bisogno di procedere ad esclusione, decadono automaticamente dalla qualifica di Socio: Sostenitore od Ordinario, co-

loro che non adempiono all'obbligo di effettuare il versamento della quota sociale, nei termini fissati dal Consiglio d'Amministrazione.

I Soci dotati di personalità giuridica per recedere dalla partecipazione sociale debbono darne comunicazione con lettera raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.

In mancanza od in caso di comunicazione tardiva restano obbligati al versamento della quota annua di loro spettanza e agli obblighi previsti dal Codice Civile.

Le quote annuali dei Soci debbono esser versate, di norma entro il 30 Marzo di ogni anno, salvo diversa regolamentazione stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 13 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione;

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione
- i Vice Presidenti;
- il Comitato Scientifico
- il Comitato Etico;
- il Comitato Giuridico;
- il Collegio dei Probiviri
- il Revisore dei Conti.

I componenti degli Organi della Fondazione non percepiranno

retribuzione, alcuna, ed avranno diritto, qualora lo richiedano in maniera documentata e congrua, al rimborso delle spese sostenute per conto della Fondazione e per l'espletamento dei propri compiti.

La Fondazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari, in particolare quelli che avranno conseguito, ai sensi di quanto previsto da apposito Regolamento, la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria Custodi del Creato. I Volontari non percepiranno dalla Fondazione retribuzione alcuna, ed avranno solo diritto, qualora lo richiedano in maniera documentata e congrua, al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dei compiti loro affidati.

Articolo 14 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci *Sostenitori* e Ordinari.

Nel caso di persone giuridiche queste ultime provvederanno a designare il loro rappresentante nell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- eleggere Presidente, tre Vice Presidenti, uno dei quali delegato dal Presidente quale Vicario;
- i restanti membri del Consiglio d'Amministrazione, il

cui numero non superiore a 19 (diciannove), viene determinato dall'Assemblea dei Soci;

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione;
- approvare il Regolamento Generale predisposto dal Consiglio d'Amministrazione e deliberare eventuali modifiche statutarie;

L'Assemblea delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo, a favore di uno o più Enti con fini analoghi, fatte salve le prescrizioni di legge.

Articolo 15 - Convocazione e *quorum*

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. La stessa deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da

almeno un decimo dei membri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L' Assemblea dei Soci si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto, salvo i casi previsti dal presente statuto e dal Codice Civile; ogni socio può esser portatore di un massimo di tre deleghe di altri soci.

L' Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei presenti ed

ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, mediante delega scritta.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione della Fondazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente vicario, in caso di Sua assenza del secondo Vicepresidente o dal Socio più anziano d'età.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci è redatto apposito verbale, firmato dal chi presiede la riunione medesima e dal segretario verbalizzante, nominato dal Presidente all'inizio dei lavori .

Articolo 16 - Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto sino ad un numero di diciannove membri determinati dall'Assemblea, compresi Pre-

sidente, tre Vice Presidenti; Ove si determini un CDA composto da più di 7 membri è istituito un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e dai tre Vice Presidenti. Il Comitato Esecutivo riferisce entro sessanta giorni al CDA.

Viene riservato il 30% (trenta per cento) delle cariche a componenti di sesso femminile, secondo il principio dell'equilibrio di genere

L'organo amministrativo provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, è l'Organo di governo della Fondazione e provvede, su proposta del Presidente, alla nomina del segretario generale e dell'economo; questi operano secondo le direttive del Presidente e del CDA. Il CDA delibera l' attivazione delle Delegazioni e dei Comitati, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.

Tutte le cariche hanno la durata di cinque anni e sono riconfermabili.

Articolo 17 - Presidente e Presidente Emerito

Il Presidente è legale rappresentante della Fondazione e ne coordina le attività secondo i deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, gestisce, coadiuvato dai Vice Presidenti, dal segretario generale e dall'economo,

le attività operative ed i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche e gli Istituti di Credito.

Conferisce deleghe ed incarichi operativi ai Soci.

La qualifica di Presidente Emerito spetta automaticamente al *Past President*.

Il Presidente Emerito partecipa a tutti gli organi della Fondazione ma non ha diritto di voto.

Articolo 18- I Vice Presidenti

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente secondo le deleghe e direttive del Presidente; il Presidente conferisce le funzioni Vicarie ad uno dei tre Vicepresidenti; questi lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e in caso di: dimissioni del Presidente, malattia invalidante, morte, convoca l'Assemblea dei Soci, entro tre mesi dalla data nel caso di uno degli eventi indicati, per l'elezione del nuovo Presidente. Il più anziano degli altri due Vice Presidenti sostituisce il Vicario in caso di sua assenza o impedimento ed opera secondo le deleghe eventualmente conferite dal Presidente.

Articolo 19 - Comitato Etico e Comitato Scientifico - Comitato Giuridico

Il Comitato Etico è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio d'Amministrazione, ed è composto da eminenti personalità del mondo delle religioni, culturale, scientifico, economico e sociale, italiano ed estero.

Sono membri di diritto del Comitato Etico.

Il Comitato Etico valuta annualmente ed in ogni momento se ne ravvisi la necessità, la coerenza dell'attività della Fondazione con i principi dell'Etica Universale e dello Statuto.

Il Comitato Scientifico è nominato dal Presidente, sentito Consiglio d'Amministrazione, ed è composto da personalità italiane e/o straniere esperte del settore delle scienze ambientali, dell'economia solidale e dello sviluppo sostenibile. Collabora ad individuare, promuovere e segnalare all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio d'Amministrazione progetti di ricerca nel campo di interesse della Fondazione.

Il Comitato Giuridico esamina la legislazione ambientale a livello internazionale, europeo, nazionale e territoriale e formula proposte.

Si occupa di ogni altro aspetto inerente la legislazione e la normativa amministrativa inerente la tematica ambientale.

Al Comitato Scientifico spetta il controllo scientifico dei progetti di ricerca e la valutazione dei risultati ottenuti.

Il CDA, su proposta del Presidente, nomina i Presidenti del Comitato Etico, del Comitato Scientifico e del Comitato Giuridico; essi qualora non soci, partecipano alle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio d'Amministrazione ed esprimono voto consultivo, che viene esplicitamente riportato nel verbale delle riunioni. I membri dei Comitati Etico, Scientifico e giuridico restano in carica cinque anni e sono confermabili. Possono essere revocati dal Consiglio d'Ammini-

strazione.

Articolo 20 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati fra i soci dal Consiglio d'Amministrazione. Resta in carica cinque anni.

Valuta, su segnalazione del Presidente, o, in casi gravi, autonomamente, la corrispondenza del comportamento dei Soci Sostenitori, Ordinari, del Presidente Emerito, con le finalità della Fondazione e propone al Consiglio d'Amministrazione l'assunzione dei provvedimenti di sospensione o radiazione dalla Fondazione stessa.

Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è analiticamente definito dal regolamento generale.

Elegge al suo interno il proprio Presidente.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri partecipa con voto consultivo all'Assemblea dei Soci e al Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 21 Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente, fra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili; è organo contabile della Fondazione vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifi-

che di cassa.

Il Revisore dei Conti partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 22 - Regolamenti

Il Regolamento Generale, approvato dall' Assemblea dei Soci su proposta del CDA, prevederà, quando necessario, le norme di esecuzione del presente Statuto e l'adeguamento alle norme italiane ed europee sul volontariato e sul servizio civile.

Articolo 23 Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, sollevate in forma scritta ed inoltrate in PEC o posta RR da almeno un terzo dei soci, con autocertificazione ai sensi di legge della firma, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, nominato dall'Assemblea dei Soci, appositamente convocata dal Presidente entro 30 giorni dal ricevimento della controversia.

Gli arbitri procederanno gratuitamente in via irrituale e secondo equità. Le loro decisioni saranno inappellabili.

La sede dell'arbitrato sarà presso la sede della Fondazione

Articolo 24 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dai presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Assisi, Santa Maria degli Angeli, Via Ermini, 27 febbraio 2023.

FIRMATO:

SUSANNA PAGIOTTI

GIULIA PETTINACCI

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Assisi, lì 1 marzo 2023
Notaio Giulia Pettinacci